

Spett.le

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma

protocollo@pec.gpdp.it

Spett.le

Ministero della Giustizia

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

archivio.legislativo@giustiziacert.it

Oggetto: Richiesta di interpretazione autentica in relazione al combinato disposto art. 174 DLgs 30 giugno 2003, N. 196 ed alla sua abrogazione effettuata con l'art. 27 del D.Lgs 10 agosto 2018, N. 101.

Atteso che il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 con l'art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie) ha disposto:

1. *All'articolo 137 del codice di procedura civile dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143 l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.*

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136."

2. *Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario" sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario presso la casa di abitazione oppure se ciò non è possibile".*
3. *Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".*
4. *Nell'articolo 140 del codice di procedura civile dopo le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".*
5. *All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma se il destinatario non ha residenza dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77 l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. "b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".*

6. *Nell'articolo 143 primo comma del codice di procedura civile sono soppresse le parole da: "e mediante" fino alla fine del periodo.*
7. *All'articolo 151 primo comma del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: "di riservatezza o di tutela della dignità".*
8. *All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale è effettuata in busta chiusa e sigillata."*
9. *All'articolo 490 terzo comma del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore".*
10. *All'articolo 570 primo comma del codice di procedura civile le parole: "del debitore" sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni anche relative alle generalità del debitore possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".*
11. *All'articolo 14 quarto comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario si osservano le modalità previste dall'articolo 137 terzo comma del medesimo codice. "*
12. *Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 è inserito il seguente: "Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti comunicazioni ed avvisi)*
 1. *Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137 terzo comma del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine."*
13. *All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*
 3. *L'atto è notificato per intero salvo che la legge disponga altrimenti di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure se ciò non è possibile alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto. "b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*
 - "5-bis. *Le comunicazioni gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie."*
14. *All'articolo 157 comma 6 del codice di procedura penale le parole: "è scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148 comma 3".*
15. *All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 il comma 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci si applica la disposizione di cui all'articolo 148 comma 3 del codice."

*16. Alla legge 20 novembre 1982 n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto." b) all'articolo 8 secondo comma secondo periodo dopo le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa del deposito".*

Considerato che l'art. 27 del D.Lgs 10 agosto 2018, N. 101 ha abrogato il citato art. 174 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e, tuttavia, non ha disposto una esplicita rettifica allo status quo ante delle disposizioni procedurali;

Ritenuto che le disposizioni allora modificate andavano nella direzione di garantire tutela al soggetto destinatario di una notifica e che, la tutela della *privacy*, nel segno del principio di cosiddetta *accountability*, espresso dal Regolamento europeo, passa per l'osservanza dei due principi fondamentali di *privacy by design* e di *privacy by default*, questa Associazione ritiene che, stante l'abrogazione dell'art. 174 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 rimangano in essere le modifiche al Codice di Procedura Civile a suo tempo attuate a garanzia dei diritti dei soggetti destinatari, tuttavia si è ritenuto opportuno esplicitare una richiesta di interpretazione autentica, sia a tutela dei cittadini sia dell'attività svolta dagli associati che quotidianamente affrontano le problematiche di natura notificatoria, e, non ultimo, a garanzia del perfezionamento delle regole procedurali adottate.

L'Associazione Nazionale Notifiche Atti (**A.N.N.A.**) si è costituita nell'anno 2005 per promuovere lo studio e l'approfondimento delle problematiche relative alle notifiche come strumento primario di comunicazione e di trasparenza nei rapporti tra istituzioni pubbliche e privati

Non ha finalità di lucro e si propone di riunire e rappresentare tutti gli Enti e gli Operatori, pubblici e privati, coinvolti nell'attività di notificazione, valorizzando la figura professionale dei Messi Comunali e le altre figure addette alle notifiche.

A tal fine, confidando in un riscontro che consenta di dissipare ogni dubbio, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Pietro Tacchini
Presidente Nazionale

Firmato digitalmente